



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 594 del 08/09/2025

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6 E ART.15 DEL CCNL DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI MALNATE .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 22 in data 05 maggio 2025 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito fino al 30 settembre 2025 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- l'art. 1, comma 612, L. 234/2021;
- il D.M. 17 marzo 2020 (misure per la definizione delle capacità assunzionali dei Comuni);
- l'art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001;
- Corte dei conti – Sez. reg. Piemonte, deliberazione n. 184/2024/PAR del 20.12.2024;

- Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2024/QMIG del 21.11.2024.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del 27 marzo 2025, n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2027 e la successiva delibera di Giunta Comunale del 03 luglio 2025 n. 95, di modifica dello stesso;

Visti

■ L'articolo 52 comma 1-bis del Decreto Legislativo 165/2001, secondo cui “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.

■ il CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 che all'art. 13 comma 6 introduce, fino al 31/12/2025, progressioni tra le aree “in deroga”, mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al CCNL, anche se non in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno.

Richiamato

l'art. 13 “Norme di prima applicazione” del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021 che prevede:

■ al comma 6 “in applicazione dell'art. 52 comma 1 bis penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella C di corrispondenza”;

■ al comma 7 “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree

di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

🌐 Esperienza maturata nell'area di provenienza anche a tempo determinato;

🌐 Titolo di studio;

🌐 Competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;

🏢 al comma 8 "Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche meditante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612, della Legge n.234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL".

Ricordato che l'allegata tabella C al succitato CCNL prevede procedure comparative anche senza il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, ma con anzianità di 8 o 10 anni – a seconda delle Aree coinvolte nella procedura - maturata nell'area immediatamente inferiore e nella corrispondente categoria del precedente sistema di qualificazione.

Richiamata

la delibera della Giunta Comunale n. 83 del 2025 con la quale si è proceduto a modificare il Regolamento sulla disciplina delle progressione tra le aree;

Ricordato

- che le progressioni verticali ex art. 13 CCNL 2019-2021 rappresentano comunque una modalità di copertura di posti che devono essere previsti e motivati nella programmazione triennale dei fabbisogni – contenuta all'interno del PIAO - e possono essere finanziate sia con le ordinarie capacità assunzionali che con il budget straordinario dello 0,55% del monte salari 2018.

- Che rimane nelle capacità dell'Ente la possibilità di finanziarie delle progressioni tra le aree con la normale capacità assunzionale dell'Ente.

Richiamato l'art. 13, comma 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 (16.11.2022) e l'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevedono la possibilità di finanziare le progressioni tra le aree "in deroga" anche con risorse fino allo 0,55% del monte salari 2018 del personale destinatario del CCNL, oltre che con le ordinarie capacità assunzionali.

Dato atto che, secondo l'orientamento consolidato, lo 0,55% costituisce uno "spazio" assunzionale speciale che opera in deroga ai limiti ordinari (art. 33, D.L. 34/2019; art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006) nei soli limiti del relativo plafond e fino al 31 dicembre 2025; la deroga non opera per

eventuali quote finanziate con capacità assunzionali ordinarie, per le quali restano applicabili i vincoli e i parametri del D.M. 17 marzo 2020.

Precisato, in coerenza con ARAN e prassi applicativa, che il budget dello 0,55% è calcolato sul "monte salari 2018" in accezione di "lordo dipendente", e quindi rappresenta un limite al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, i quali restano a carico del bilancio dell'Ente e fuori dal plafond dello 0,55%.

Rilevato che, ove si utilizzi anche la capacità assunzionale ordinaria, trova applicazione la riserva del 50% dei posti all'accesso dall'esterno di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001.

Ritenuto

pertanto di indire le procedure di selezione riservata al personale interno come specificate nella programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel PIAO 2025-2027.

RILEVATO

che con il presente atto si procede all'approvazione dell'allegato avviso di selezione, nel quale sono incluse le disposizioni applicabili al procedimento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dalla vigente "Disciplina delle progressioni verticali" durante il periodo transitorio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022.

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO

- Che lo 0,55% del monte salari 2018 del Comune di Malnate è pari ad euro 10.577,62;
- Che l'ente intende indire una procedura per cinque progressioni, di cui tre da Istruttore a Funzionario e due da Operatore esperto a Istruttore;
- Che il costo totale delle progressioni ammonta ad Euro 11.059,68;
- Che i restanti 482,06 Euro saranno coperti dalle ordinarie capacità assunzionali dell'Ente.

Precisato

che l'importo massimo utilizzabile a valere sullo 0,55% del monte salari 2018 pari a € 10.577,62 è determinato al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP; pertanto, gli oneri riflessi e IRAP afferenti alle progressioni finanziate con lo 0,55% non consumano il relativo plafond e sono posti a carico del bilancio dell'Ente.

Visti

- il C.C.N.L. 16/11/2022 – Funzioni Locali;
- il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., contenente norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

DETERMINA

1. di indire la procedura selettiva riservata al personale interno per la progressione verticale tra le aree ai sensi dell’art. 13, comma 6 e art.15 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022.
2. di approvare l'allegato avviso di selezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto
 - a) che la spesa complessiva stimata per le progressioni è pari a € 11.059,68, di cui € 10.577,62 a valere sullo 0,55% del monte salari 2018 e € 482,06 a valere sulle ordinarie capacità assunzionali dell’Ente;
 - b) che gli oneri riflessi e l’IRAP relativi alla quota finanziata con lo 0,55% sono posti a carico del bilancio dell’Ente fuori dal plafond dello 0,55%;
 - c) che la quota finanziata con capacità ordinarie (€ 482,06) rispetta i parametri e le fasce di cui al D.M. 17 marzo 2020 (Funzione Pubblica) e i limiti di finanza pubblica applicabili;
 - d) che, con riferimento alla quota finanziata con capacità ordinarie, è assicurato il rispetto della riserva di almeno il 50% dei posti complessivamente destinati al reclutamento dall’esterno, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001.
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 8, CCNL 2019-2021 e dell’art. 1, comma 612, L. 234/2021, le progressioni verticali “in deroga” finanziate con le risorse di cui allo 0,55% del monte salari 2018 sono effettuate in deroga ai limiti di cui all’art. 33, D.L. 34/2019 e all’art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006, nei limiti del relativo plafond e fino al 31 dicembre 2025.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro

30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**